

Deliberazione n. 171/2022/PASP*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:*

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	primo referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 1 dicembre 2022***Comune di Rimini*****Richiesta ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
175/2016**

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni

Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 196/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la richiesta di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rimini n. 83 del 13/10/2022 che approva l'aumento di capitale sociale della partecipata indiretta "Rimini Congressi s.r.l." per complessivi 3.500.000,00 euro trasmessa dal Comune di Rimini ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 e acquisito al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0006529 del 19 ottobre 2022;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Presidente Marco Pieroni;

FATTO

Il Comune di Rimini in data 19 ottobre 2022 ha inviato tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 13/10/2022 che approva l'aumento di capitale sociale della partecipata indiretta "Rimini Congressi s.r.l." per complessivi

3.500.000,00 euro con i relativi allegati:

1) Proposta di Rimini Holding S.p.A Prot. N. U240 del 22 settembre 2022 di aumento del capitale sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." con i seguenti allegati:

- elenco soci, amministratori e controllori di RC;
- elenco soci, amministratori e controllori di I.E.G;
- relazione illustrativa dell'Amministratore Unico di Rimini Congressi S.r.l. sulla proposta di aumento del capitale sociale inscindibile, a pagamento, con sovrapprezzo, senza esclusione del diritto di opzione e con disciplina della sottoscrizione, da parte degli altri soci, sulle eventuali quote non opzionate dai soci aventi diritto con i relativi due allegati, il "Piano economico-finanziario-patrimoniale previsionale 2022-2027" e "L'attestazione circa la ragionevolezza ed attendibilità delle assunzioni e dei valori economici, finanziari e patrimoniali del piano economico-finanziario 2022-2027 di RC";
- piano previsionale 2022-2027 di RC senza P.O.C.;
- bilancio di previsione 2022-2024 di RH aggiornato:

2) attestazione del piano previsionale 2022-2027 di RC senza P.O.C. con relativi pareri e "documento a corredo".

La nota di trasmissione a firma della responsabile U.O. Organismi partecipati risulta altresì indirizzata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nella documentazione in atti viene ricostruito il processo all'interno del quale si inserisce la deliberazione di aumento del capitale sociale della partecipata indiretta del Comune di Rimini "Rimini Congressi s.r.l.":

- il Comune di Rimini possiede attualmente il 100% del capitale sociale di "Rimini Holding S.p.A.", società strumentale "in house", costituita in data 13/05/2010, avente per oggetto

l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune;

- a sua volta RH possiede attualmente il 31,81% del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l.", società costituita in data 20/06/2006, partecipata, oltre che da RH (31,81%), dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini (29,06%), dalla Provincia di Rimini (28,54%), da "Italian exhibition group S.p.A." (10,36%) e da "AIA PALAS S.c.a.r.l." (0,23%), avente per oggetto l'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci, di partecipazioni in società precipuamente operanti nei settori fieristico, congressuale ed affini e la costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione dei palaecongressi di Rimini;
- a sua volta RC possiede attualmente il 49,29% del capitale sociale di I.E.G. S.p. A. (Italian Exhibition Group, già Rimini Fiera), società costituita in data 01/08/2002, avente per oggetto la gestione di centri fieristici e convegnistici e la progettazione, realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni fieristiche e quotata nel Mercato telematico azionario, partecipata, oltre che da RC (49,29%), da "Vicenza Holding S.p.A." (19%), dalla Regione Emilia-Romagna (4,7%) e dal resto del mercato (27,01%);
- in data 16/09/2022 l'amministratore unico di RC ha inviato ai soci della società, fra i quali "Rimini Holding", una dettagliata relazione illustrativa sulla *"proposta di aumento del capitale sociale inscindibile, a pagamento, con sovrapprezzo, senza esclusione del diritto di opzione e con disciplina della sottoscrizione, da parte degli altri soci, sulle eventuali quote non opzionate dai soci aventi diritto"* con i relativi allegati, per

- proporre loro di approvare, in seno ad una prossima assemblea dei soci da tenere entro la fine dell'anno 2022, un aumento inscindibile del capitale sociale di Rimini Congressi a pagamento, con sovrapprezzo, senza esclusione del diritto di opzione e con disciplina della sottoscrizione, da parte degli altri soci, sulle eventuali quote non opzionate dai soci aventi diritto, per complessivi euro 3.500.000,00;
- Tale proposta è motivata dalla necessità di RC di reperire, entro la fine dell'anno 2022, le risorse necessarie:
 - per euro 3.000.000,00 a mantenere la propria continuità aziendale;
 - per euro 500.000,00 all'acquisto di ulteriore n. 222.000 azioni di IEG, occorrenti per raggiungere (da parte di RC) la partecipazione maggioritaria (50,01%) del relativo capitale sociale;
 - A fronte della proposta di RC, l'amministratore unico di Rimini Holding S.p.A. con propria relazione motivata protocollo n. U240/a del 22/09/2022 e relativi allegati:
 - ha preliminarmente riepilogato l'attuale assetto societario del settore fieristico-congressuale, articolato nelle due società I.E.G. e RC e spiegato le rispettive situazioni economiche finanziarie attuali e prospettiche (rispettivamente, in particolare di prossima forte ripresa economica e finanziaria per I.E.G. e di prossima mancanza di continuità aziendale – ovvero di mancanza di auto sostenibilità economico-finanziaria, fino al giugno 2024 – per RC, in assenza di un intervento dei soci);
 - ha evidenziato che anche il "Piano previsionale 2022-2027 di RC senza p.o.c." prospetta la ripresa dell'autonomia economica e finanziaria di RC dal 2024;
 - ha ritenuto che l'aumento di capitale sociale di RC per euro 3.500.000,00 e la relativa adesione dei relativi soci, prospettata dall'amministratore di RC nella citata relazione del 16/09/2022,

costituiscano un intervento di *"soccorso finanziario temporaneo"* integralmente compatibile con le norme di legge vigenti, di cui al d.lgs. n. 175/2016, sia procedurali, sia sostanziali. L'intervento è infatti supportato da un apposito *"piano previsionale pluriennale"* della società oggetto di soccorso che prevede, anche grazie a questo intervento da parte dei soci, la prossima riacquisizione, da parte di RC, della *"continuità aziendale autonoma"*, temporaneamente persa a causa (indiretta) della pandemia da COVID-19. Tale piano è stato altresì giudicato ragionevole ed attendibile, nelle sue assunzioni e valori numerici, da un perito indipendente, con apposita relazione giurata;

- ha spiegato ed espressamente condiviso le finalità, le modalità, e le previste conseguenze dell'ipotizzato (primo) aumento di capitale sociale di RC di euro 3.500.000,00 per RC e RH;
- ha ritenuto quindi opportuno che RH aderisca all'ipotizzato (primo) aumento di capitale sociale di RC di euro 3.500.000,00, per l'importo complessivo di euro 805.000,00, prospettato nella suddetta relazione-proposta del 16/09/2022;
- ha ritenuto opportuno che il voto che RH dovrà esprimere in seno alla prossima assemblea dei soci di RC, in merito al prospettato aumento del capitale sociale di euro 3.500.000,00 della stessa RC, sia preventivamente determinato dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, da convocare e svolgere in data immediatamente antecedente a quella di RC;
- ha indicato che l'adesione di RH, per l'importo sopra indicato, al suddetto aumento di capitale sociale di RC e la connessa modifica del bilancio di previsione 2022-2024 di RH devono essere preventivamente approvate dall'assemblea ordinaria dei soci di RH;
- ha preannunciato che il socio unico Comune di Rimini sarà quindi chiamato, in tale assemblea dei soci di RH di dicembre 2022, di

approvare espressamente le tre operazioni sopra indicate;

- ha esplicitato che ai sensi del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Rimini l'interesse pubblico sotteso alla proposta da lui formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini
- ha proposto al proprio socio Comune di Rimini di approvare quanto segue:
 - 1) l'aumento di capitale sociale di RC di complessivi euro 3.500.000,00 e tutte le operazioni ad esso connesse prospettate nella "relazione-proposta di RC" del 16/09/2022 riservandosi ogni eventuale futura decisione in merito alle altre operazioni prospettate nella medesima proposta (secondo aumento di capitale sociale di RC, accensione, da parte di RC, di un nuovo terzo mutuo bancario e sottoscrizione, da parte di RC, dell'eventuale p.o.c. di I.E.G.;
 - 2) l'adesione di RH, nei termini sopra indicati, al suddetto aumento di capitale sociale di RC di complessivi euro 3.500.000,00, per l'importo complessivo di euro 805.000,00, con mezzi propri;
 - 3) la modifica della parte numerico- tabellare del "bilancio di previsione 2022" di RH conseguente all'attuazione di quanto approvato ai precedenti punti 1 e 2 e risultante dal "Bilancio di previsione 2022-2024 di RH aggiornato" (allegato alla relazione);
 - 4) l'attribuzione allo stesso amministratore unico di RH, del conseguente mandato al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per dare concreta attuazione a quanto sopra proposto.

Il Comune di Rimini, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 13 ottobre 2022, trasmessa a questa Sezione per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, ha deliberato:

- 1) di approvare

- L'aumento di capitale sociale di RC per complessivi euro 3.500.000,00 (di cui euro 3.020.827,31 a titolo di capitale ed euro 479.172,69 a titolo di sovrapprezzo), indicato nelle premesse della stessa delibera, con tutte le operazioni ad esso connesse, riservandosi, viceversa, ogni eventuale futura decisione in merito alle altre operazioni prospettate nella "relazione-proposta di RC" del 16/09/2022 (secondo aumento di capitale sociale di RC, accensione, da parte di RC, di un nuovo terzo mutuo bancario e sottoscrizione, da parte di RC, dell'eventuale p.o.c. di I.E.G.);
 - L'adesione di RH, nei termini indicati nella "relazione-proposta di RC" del 16/09/2022 e nella conseguente "relazione proposta di RH" del 22/09/2022, al suddetto aumento di capitale sociale di RC di complessivi euro 3.500.000,00, per l'importo complessivo di euro 805.000,00 (articolato in euro 694.790,28 a titolo di capitale ed euro 110.209,72 a titolo di sovrapprezzo);
 - La modifica (aggiornamento) della parte numerico-tabellare del "bilancio di previsione 2022-2024" di RH conseguente all'attuazione di quanto approvato ai precedenti punti e risultante dal "Bilancio di previsione 2022-2024 di RH aggiornato" allegato alla "relazione-proposta di RH" del 22/09/2022, quale parte integrante e sostanziale della stessa, alla lettera e).
- 2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci prevista poco prima di Natale 2022 tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per:
- approvare quanto approvato al punto 1 del presente atto;
 - approvare l'attribuzione, all'amministratore unico di RH, del conseguente mandato al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per dare concreta attuazione a quanto approvato al precedente punto 1 del

presente atto;

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

A. L'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett .a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (art. 5, comma 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet

istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali ragioni" (art. 5, comma 4).

La modifica all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 ad opera della l. n. 118/2022 riguarda anche il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

- a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;
- b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione:
 - i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. (art. 5, comma 4);
- c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento". (art. 5, comma 3).
- d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, commi 1, 2 e 3).
 - d1) I commi 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società

per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; d) compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

d2) Il comma 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere deve considerare: a) conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5; b) conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. Le Delibere emesse dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo

A. La Sezione regionale del controllo per la Toscana, in merito ad alcune Deliberazioni trasmesse da tre comuni della Regione Toscana aventi ad oggetto:

- l'approvazione da parte del Comune di Montespertoli della trasformazione della società per azioni "Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa" in società consortile per azioni;
- l'approvazione da parte dei Comuni di Prato e Firenze dell'operazione risultante dal progetto di fusione per incorporazione delle 3 società per azioni Consiag spa, Acqua Toscana spa e Publiservizi spa, in Alia – Servizi ambientali spa e lo schema del nuovo Statuto di Alia spa;
- l'approvazione da parte dei Comuni di Prato e Firenze dell'aumento di capitale sociale di Alia spa, da liberare in natura mediante il

conferimento della partecipazione detenuta in Toscana energia spa da parte del Comune di Firenze e di quella detenuta in Publiacqua spa da parte del Comune di Pistoia;

ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la seguente questione di massima di particolare rilevanza inerente all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118:

"Se rientrano nel perimetro applicativo dell'esame rimesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, gli atti deliberativi delle amministrazioni pubbliche concernenti l'approvazione delle seguenti operazioni societarie: la trasformazione da società per azioni a società consortile per azioni, la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad un ente pubblico già socio, mediante conferimenti in natura di partecipazioni societarie, la fusione per incorporazione sia con riguardo alle amministrazioni socie della società incorporante, sia con riguardo a quelle delle società incorporate."

B. Il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza n. 13 del 7 novembre 2022, ha deferito alle Sezioni Riunite in sede di controllo l'esame e la pronuncia, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, in ordine alla questione prospettata con la suddetta deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, si sono pronunciate con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022.

C. In merito alla questione posta, le predette Sezioni Riunite in sede di controllo, con la citata Deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno affermato, tra l'altro, che:

a) *Tratto comune delle operazioni c.d. societarie straordinarie è "la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio. Invece, l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva – omissis – si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza."*

b) *" L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi dal sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali aumenti di capitale sociale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione."*

c) *"La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti non determina l'effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie".*

Sul punto, le Sezioni Riunite hanno richiamato la verifica, ex art. 20 del TUSP relativa alla "Razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche", laddove *"la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni,*

ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l'anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione".

d) *"Dalla lettura del d.lgs. n. 175 del 2016, anche alla luce della recente novella riguardante l'articolo 5, se, da un lato, vengono in evidenza singoli momenti di controllo (omissis), dall'altro, appare sussistere un'impostazione unitaria palesante l'intento legislativo di un presidio articolato della Corte dei conti. In tale direzione, l'art 20 viene ad assumere una valenza generale di verifica della corretta programmazione, prima, e gestione, dopo, degli interventi in materia societaria da parte del socio pubblico, che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo a ciò preordinato".*

e) Con specifico riferimento all'operazione di aumento di capitale sociale le Sezioni Riunite hanno altresì affermato che:

- *"Qualora l'ente aderente sia terzo rispetto alla società, la sottoscrizione dell'aumento di capitale risulta assimilabile ad un'operazione di acquisto di partecipazioni "ex novo". Pertanto, in aderenza al combinato disposto dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del TUSP, l'atto deliberativo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, da parte dell'ente pubblico terzo, in precedenza non socio, va trasmesso alla Corte dei conti per l'esame prescritto dall'art. 5."*

- *"In ipotesi di adesione ad un aumento di capitale da parte dell'ente pubblico già socio non si assiste, invece, all'acquisto di una partecipazione, ma all'incremento di quella già posseduta."*

Al riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale

sociale quanto non comporti anche l'acquisto della posizione di socio".

Conclusioni

Ciò premesso la Sezione, con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rimini n. 83 in data 13 ottobre 2022 che approva, tra l'altro, l'aumento di capitale sociale di RC per complessivi euro 3.500.000,00 con tutte le operazioni ad esso connesse, nonché l'adesione di RH al suddetto aumento di capitale sociale di RC di complessivi euro 3.500.000,00, per l'importo complessivo di euro 805.000,00, formula le seguenti conclusioni.

- 1) Come riferito in premessa, il Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A., già possiede attualmente il 31,81% del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l.", società costituita in data 20/06/2006, partecipata, oltre che da RH (31,81%), dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini (29,06%), dalla Provincia di Rimini (28,54%), da "Italian exhibition group S.p.A." (10,36%) e da "AIA PALAS S.c.a.r.l." (0,23%).
- 2) Pertanto, la fattispecie in esame rientra nell' ipotesi di sottoscrizione ed adesione ad un aumento di capitale da parte di un ente pubblico già socio della società in relazione alla quale vengono approvate le predette operazioni.
- 3) L'esame di questa Sezione regionale di controllo, in considerazione del ricordato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunte nella Corte dei conti con la deliberazione sopra ricordata, non può estendersi all'oggetto della delibera n. 83 del 13/10/2022 del Comune di Rimini, che si configura come un atto che approva una sottoscrizione di aumento di capitale sociale e una adesione al predetto aumento che non comporta *ex novo* anche l'acquisto della posizione di socio.
- 4) In ogni caso, i controlli della Corte saranno affidati alle modalità stabilite dall'art. 20 del TUSP e cioè in occasione del vaglio della

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo relativo all'operazione in esame.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna dichiara il non luogo a deliberare.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, al Comune di Rimini ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Rimini entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1 dicembre 2022.

Il presidente relatore
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 5 dicembre 2022

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)